

8076



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 518 /13

Oggetto: appello incidentale proposto, con atto notificato il 07/11/2013, da "La Nuova Meccanica Navale srl" innanzi al Consiglio di Stato in S.G., sez. VI nel ricorso in appello NRG 7053/13 promosso dalla S.p.A. Cantieri del Mediterraneo. Annullamento e/o riforma sentenza n. 630 del 25/01/2013 del TAR Campania - Napoli, sez. VII. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale di Napoli - Avvocato Antonio del Mese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 342 del 20/09/2013, che lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli a far data dal 23/09/2013;

Visto l'appello incidentale innanzi al Consiglio di Stato in S.g. - sez. VI, notificato a mezzo servizio postale il 07/11/2013 ed acquisito in pari data al protocollo APN n. 5974, proposto, nel giudizio in appello promosso da Cantieri del Mediterraneo S.p.A. NRG 7053/13, da "La Nuova Meccanica Navale srl" *"per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 630 del 25.01.2013, resa sul ricorso proposto da "La Nuova Meccanica Navale srl" ed incardinato con il n. R.G. 2444/2012, integrato da successivi motivi aggiunti di gravame, limitatamente alla parte in cui ha rigettato i detti motivi aggiunti"*;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio;

Vista la nota prot. XIX 5191360 del 02/07/1996 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione chiedeva all'Autorità Portuale di Napoli se intendesse o meno avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la nota prot. fax n. 498 del 25/07/1996 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli comunicava di non volersi avvalere dell'Avvocatura dello Stato, essendo l'Ente dotato di un proprio Ufficio di Avvocatura per la rappresentanza e difesa in giudizio;

Visto il D.P.C.M. del 4.12.1997 (in G.U. 7.1.1998, n. 4), rettificato nel titolo da un mero comunicato del 5.2.1998, con il quale l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa di alcune Autorità portuali;

Vista la sentenza n. 5989 del 12.4.2012/14.6.2013 con la quale la sezione III *ter* del T.A.R. Lazio, nell'annullare le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rese in materia di patrocinio delle Autorità Portuali, ha affermato, tra gli altri, i seguenti principi: *"... l'attuazione del patrocinio facoltativo contemplato dalla legge costituisce una fattispecie complessa cui concorrono indefettibilmente due elementi: il primo, è la volontà dell'amministrazione, per cui la legge non prevede già il patrocinio obbligatorio, di ritenere opportuno il patrocinio erariale; il secondo, è l'atto di*

col

autorizzazione che, una volta intervenuto, consente l'esplicarsi degli effetti di cui all'art. 43 ... l'Avvocatura dello Stato non può difendere in giudizio l'Autorità portuale, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, la predetta Autorità non ha mai chiesto il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ma anzi, lo ha espressamente rifiutato ... il potere ministeriale di adottare direttive generali per l'indirizzo dell'attività amministrativa non può mai travalicare quanto disposto dalle norme di legge, né può il Ministero, al fine di adottare soluzioni ritenute più razionali, sovrapporre i propri convincimenti a quelli espressi dal legislatore, dovendo attenersi, ove ricorrano difficoltà interpretative, ai comuni canoni ermeneutici ... non è legittimo il potere di vigilanza esercitato essendosi sostanzialmente, in definitiva, in una elisione delle prerogative proprie dell'ente, cui la legge riconosce espressamente autonomia amministrativa, operando una vera e propria forzatura dell'istituto del patrocinio facoltativo, rendendolo, di fatto, obbligatorio nella misura in cui si è ritenuta l'irrilevanza e l'ininfluenza della manifestazione di volontà del singolo ente ...";

Vista la sentenza n. 9253 /1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale - è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...";

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nel giudizio principale NRG 7053/13, pendente innanzi al Consiglio di Stato sez. VI, proposto dalla Cantieri del Mediterraneo S.p.A., questa Amministrazione ha conferito incarico di patrocinio legale all'Avvocato Antonio del Mese (delibera n. 341/13);



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 518 /13

Ritenuta dunque la necessità di conferire l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato Antonio del Mese, patrocinante in Cassazione, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

Considerato che per l'impegno di spesa da sostenere per oneri legali e di domiciliazione si fa riferimento all'impegno assunto con delibera n. 341/13, cui si rimanda;

DELIBERA

1) Di costituirsi in giudizio e di resistere all'appello incidentale proposto, con atto notificato a mezzo servizio postale il 07/11/2013, da "La Nuova Meccanica Navale srl" nel giudizio in appello, pendente innanzi al Consiglio di Stato sez. VI ed iscritto al NRG 7053/13, con cui la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 630 del 25/01/2013 del TAR Campania – Napoli, sez. VII;

2) Di eleggere domicilio legale in Roma, per il compimento di ogni necessaria attività istruttoria e procedimentale, presso lo studio dell'avv. Nicola Marcone, alla piazza dell'Orologio n.7;

3) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato Antonio del Mese, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

4) Di far riferimento, per la spesa presuntiva da sostenere per oneri legali e di domiciliazione, all'impegno di spesa assunto con delibera n. 341/13, cui si rimanda;

5) Di trasmettere la presente al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Napoli, li 21.11.13

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Luciano Daskatti)

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC. _____ Collegio dei Revisori dei Conti _____ Area Amm.vo Contabile
RAG _____

Napoli, li 22.11.13